

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <b>86</b> del Reg.  Data: <b>30 / 4 / 2016</b>	<b>Oggetto:</b> Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Aliquota, detrazioni e agevolazioni I.M.U. anno 2016.
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 19,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI STASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Vista la proposta a firma della Dirigente della 2<sup>a</sup> Area Dott.ssa Grazia Marcucci, con il visto dell'Assessore al ramo Dott. Luca Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico-amministrativi e contabili.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**Tenuto conto** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Considerato** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

#### **Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Atteso** che questo Comune, per l'anno d'imposta 2015, con Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale del 24.7.2015 n. 46 ha riconfermato le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU già approvate per l'anno 2014, come segue:

#### **Aliquote:**

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,
- Aliquota fabbricati rurali strumentali (comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) \_\_\_\_\_ 0,35%,

#### **Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze** (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,

#### **Agevolazioni:**

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa esibizione di iscrizione all'INPS \_\_\_\_\_ 0,86%,

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali \_\_\_\_\_ 0,96%,
- Aliquota per tutti gli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto \_\_\_\_\_ 0,76%,
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità \_\_\_\_\_ 0,46%,
- Aliquota per l'unità immobiliare di proprietà di familiare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che la stessa venga utilizzata come abitazione principale, da applicarsi alla sola quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di €. 500,00 \_\_\_\_\_ 1,06%

#### **Richiamato:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

#### **Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Visto** il vigente Regolamento sulla IUC;

**Ritenuto** pertanto di dover approvare per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale in base alla citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
  - l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- senza dunque operare alcuna variazione in aumento, così come segue:

#### **Aliquote:**

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,
- Aliquota fabbricati rurali strumentali (comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) \_\_\_\_\_ 0,35%,

#### **Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze** (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,

#### **Agevolazioni:**

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione \_\_\_\_\_ ESENTI,  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali \_\_\_\_\_ 0,96%,
- Aliquota per tutti gli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto \_\_\_\_\_ 0,76%,
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità \_\_\_\_\_ 0,46%,

- Aliquota per l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito: riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale \_\_\_\_\_ 0,76%  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- Aliquota per gli immobili locati a canone concordato: riduzione al 75% dell'imposta in favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 \_\_\_\_\_ 1,06%  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

**Richiamato** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Generale delle entrate;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito

dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

**Visto** il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott.ssa Grazia Marcucci;

**Con voti unanimi**, espressi ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote e le agevolazioni IMU per l'anno 2016, sono quelle stabilite per l'anno 2015, come segue:

### **Aliquote:**

- Aliquota base (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ 1,06%,
- Aliquota fabbricati rurali strumentali (comma 8, art. 13 D.L. n. 201/2011) \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011 s.m.i.) \_\_\_\_\_ 0,35%,

### **Detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze** (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011 s.m.i.):

- detrazione base € 200,00,

### **A agevolazioni:**

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari \_\_\_\_\_ ESENTI,
- Aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione \_\_\_\_\_ ESENTI,  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali \_\_\_\_\_ 0,96%,
- Aliquota per tutti gli immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto \_\_\_\_\_ 0,76%,
- Aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità \_\_\_\_\_ 0,46%,
- Aliquota per l'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito: riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale \_\_\_\_\_ 0,76%  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*
- Aliquota per gli immobili locati a canone concordato: riduzione al 75% dell'imposta in favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 \_\_\_\_\_ 1,06%  
*dando atto che trattasi di adeguamento alla normativa di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

- 3) **di dare atto che trattasi di conferma delle aliquote, detrazioni ed agevolazioni già approvate per l'anno 2015 dal Commissario Straordinario con propria Deliberazione adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 24.7.2015, con solo adeguamento delle stesse alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;**

- 4) di fare proprie le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- 6) di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO  
Avv. Amedeo Bottaro

N° 1520 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 12 MAG 2016 al 27 MAG 2016 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 12 MAG 2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il 12 MAG 2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Carlo Casalino